

## STATUTO

Associazione di promozione sociale

### << GEOTERMIA VERONESE >>

#### **ART. 1**

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000, denominata: <<GEOTERMIA VERONESE>> con sede legale in Via Massimo D'Azeglio, 5/A nel Comune di Negrar (VR) - C.A.P. 37024.

#### **ART. 2**

(Scopi)

1. L'associazione è indipendente, apartitica, svolge attività di promozione culturale e non ha finalità di lucro poiché i suoi introiti saranno destinati esclusivamente alle attività promosse dalla stessa allo scopo di conseguire i propri fini sociali.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a) promuovere l'utilizzo dell'energia geotermica quale risorsa energetica pulita, sostenibile, economicamente vantaggiosa e alternativa rispetto alle tradizionali fonti di approvvigionamento;
  - b) divenire un punto di riferimento e di stimolo per la conoscenza, l'informazione, la formazione e la valorizzazione dell'idrotermalismo, della geotermia e della geotermotecnica per soggetti privati, imprese, società, tecnici progettisti, ordini professionali, scuole, università ed Enti pubblici compresi i livelli della gestione politica;
  - c) condurre studi scientifici sulla risorsa idrotermale e geotermica, soprattutto in ambito veronese e bresciano, così da contribuire alle conoscenze sul potenziale geotermico e sullo sviluppo delle energie alternative, incentivando l'utilizzo delle tecnologie per l'uso geotermico ai fini del riscaldamento, del condizionamento climatico e altro;
  - d) raccogliere informazioni e pubblicare rapporti sulle attività idrotermali e geotermiche in corso di realizzazione, nonché di quelle previste e passate;
  - e) sostenere, nelle forme opportune e compatibili con il presente statuto, iniziative aventi lo scopo di realizzare attività e progetti miranti lo studio, l'esplorazione, lo sfruttamento e l'utilizzazione del calore naturale;
  - e) stabilire e mantenere contatti con soggetti privati, imprese, società ed Enti pubblici scambiando dati e informazioni volti ad incrementare il ruolo dell'idrotermalismo e della geotermia, fornendo altresì elementi per l'uso sostenibile della risorsa e per l'applicazione della normativa;
  - f) fornire, se richiesto, parere tecnico e normativo a soggetti pubblici e privati sull'utilizzo della geotermia;
  - d) promuovere la diffusione della cultura tecnico-scientifica sulla geologia, sull'idrotermalismo e sullo sfruttamento geotermico attraverso cicli di conferenze, seminari e convegni, nonché mediante la diffusione a mezzo stampa e di tutti i possibili sistemi di informazione;

e) pubblicare testi e periodici, nonché gestire sito web dedicato.

### **ART. 3**

(Soci)

1. Sono ammessi all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### **ART. 4**

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci hanno il diritto a partecipare alle attività e alle assemblee dell'associazione e a ricevere il materiale informativo redatto dall'associazione stessa.
4. I soci devono versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
5. Le quote associative annuali vengono stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo.
6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
7. I soci, con l'adesione all'associazione, rilasciano liberatoria sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia, per gli scopi istituzionali dell'associazione, compresa la diffusione fra i soci dell'elenco degli associati.

### **ART. 5**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dall'eventuale regolamento interno può essere escluso dall'associazione.
3. L'esclusione dall'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo ed eventualmente dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. La decadenza da socio può avvenire per morosità quando un socio non abbia pagato la quota annuale entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo che può altresì prevedere la possibilità di regolarizzare la posizione di socio in caso di ritardato pagamento.

### **ART. 6**

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
  - b) Consiglio Direttivo;
  - c) Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7**

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o per e-mail da inviare almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8**

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- a) approvare il verbale della riunione precedente;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno;
- e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- f) ogni tre anni eleggere il Consiglio Direttivo;
- g) deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei partecipanti.

#### **ART. 9**

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci o con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

#### **ART. 10**

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria.

2. Il Consiglio Direttivo deve insediarsi entro un mese dall'elezione.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti che sono rieleggibili senza vincolo temporale di mandato.
4. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, procede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Tesoriere, del Segretario e di un Membro effettivo.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione e il bilancio consuntivo e preventivo.
7. Il Consiglio Direttivo stabilisce periodicamente la quota associativa e adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
8. Tutte le cariche all'interno del Consiglio Direttivo sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e i consiglieri operano sotto la loro esclusiva responsabilità personale.

#### **ART. 11**

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente coordina tutte le attività dell'associazione e compie tutti gli atti di gestione ancorché non espressamente specificati nel presente Statuto.
3. Il Presidente gestisce i fondi dell'associazione e ha potere di firma sui conti bancari e può disporre della loro apertura e chiusura; stipula contratti con assicurazioni e convenzioni con Enti e società.
4. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del Tesoriere e del Segretario.

#### **ART. 12**

(Segretario e Tesoriere)

1. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee dei soci sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
3. Il Tesoriere redige i bilanci consuntivi e preventivi sottoponendoli al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 13**

(Risorse economiche e patrimoniali)

1. Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:
  - a) contributi liberi e quote associative;
  - b) donazioni in denaro e di attrezzature;
  - c) lasciti di beni immobili e mobili e relative rendite;
  - d) contributi per attività svolte o coordinate dall'associazione;
  - e) interessi su depositi bancari;
  - f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. Il patrimonio dell'associazione è costituito da somme di denaro (cassa, depositi bancari), attrezzature tecniche, pubblicazioni, rapporti editi ed inediti, sito web.

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### **ART. 14**

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto; sono depositati presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale cessazione o estinzione dell'associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

#### **ART. 16**

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

L.c.s.